

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera
di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottoressa Lucia Fanti Consigliere

Dottor Biagio R. Cimini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 7396/16 Rg., trattenuta in
decisione il 10 giugno 2020 e vertente tra:

Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario (Cf. 02507110589) e la
Liquidazione Concordataria dell'Istituto Istituto Figlie di Nostra Signora
di Monte Calvario (Cf. 02507110589), rispettivamente in persona in
persona della sua Procuratrice Generale Suor Maria Lidia Procopio e del
Liquidatore giudiziale Professor Vincenzo De Sensi, entrambi
elettivamente domiciliati a Roma in Via Virgilio n. 18 presso l'Avvocato
Roberto Gerosa, il quale, assieme all'Avvocato Stefano Ambrosini, le
rappresenta e difende per procura in calce, quanto al primo, al ricorso ex
art. 702 bis cpc e, per la seconda, alla comparsa di intervento.

Regione Lazio, (Cf. 80143490581), in persona del suo Presidente pro
tempore ed elettivamente domiciliata a Roma in Via Marcantonio
Colonna n. 27 presso gli Avvocati Andrea Ferraguto e Rita Santo, i quali
la rappresentano e difendono in virtù di procura per atti di Notaio
Antonio Gazzanti Pugliese rep. nn. 69433 e 43784 del 20 marzo 2013.

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (Cf. 13664791004), in persona del suo
Direttore Dottor Angelo Tanese ed elettivamente domiciliata a Roma in
Via Livorno n. 6 presso l'Avvocato Guido De Santis, dal quale è



rappresentata e difesa per procura in calce alla sua comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello.

CONCLUSIONI

Per l' Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza non notificata n. 8837/2016, emessa in data 29 aprile 2016 dal Tribunale Civile di Roma nella causa RG n. 8862/2013 e pubblicata in data 3 maggio 2016, accertata e dichiarata per le causali in narrativa la sussistenza del credito maturato dall'Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (già Azienda Sanitaria Locale Roma E), in persona del legale rappresentante pro tempore e della Regione Lazio, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta Regionale, pari ad euro 47.477,467,73, oltre interessi legali dalla data delle fatture sino all'effettivo soddisfo, condannare in solido l' dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (già Azienda Sanitaria Locale Roma E), in persona del legale rappresentante pro tempore e della Regione Lazio, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta Regionale, al pagamento della complessiva somma di euro 47.477,73 (quarantasettemilioniquattrocentosettantasettemilaquattrocentosessanta sette/73), oltre interessi legali dalla data delle singole fatture sino all'effettivo saldo in favore dell'Istituto. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio comprensivi di rimborso forfetario, Cpa e Iva”.

Per la Regione Lazio: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta e deduzione, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande di parte appellante; per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8837/2016. Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, in accoglimento degli appelli incidentali spiegati, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva anche per i crediti sorti dopo il 2004; accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'intervenuta prescrizione quinquennale



ovvero, in subordine, decennale dei crediti azionati; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, sempre per i motivi di cui in premessa, la loro compensazione con il credito di euro 27.795.727,10 vantato dalla Regione Lazio nei confronti dell'appellante”.

Per l' Azienda Sanitaria Locale Roma 1: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, In via principale, rigettare l'appello proposto dall'Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario e dalla Liquidazione Concordataria dell'Istituto medesimo e, per l'effetto, voglia confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8837/2016 (NRG 8862/2013) depositata il 03/05/2016, con condanna delle appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello dell'Istituto, voglia accertare che non sono comunque dovuti all'ospedale Ospedale Cristo Re, (i) l'importo di € 400.584,80, in quanto relativo a fatture nella titolarità dell'INPS, (ii) l'importo di € 216.374,56, in quanto portato da fatture non liquidate dalla ASL, (iii) l'importo di € 2.977.245,61, in quanto già versato all'Ospedale dalla Regione, (iv) l'importo di € 6.364.656,71, in quanto portato da fatture non riconosciute (non liquidabili) ai sensi della Determina Regionale n. 3341/12. Voglia inoltre accertare che la ASL RM E è creditrice dell'Istituto ricorrente dell'importo di € 2.355.372,12 per forniture di prodotti emoderivati (sangue) oltre interessi legali maturati e maturandi e, per l'effetto, voglia compensare (anche ex art. 56 L.F.) tale credito con quello eventualmente riconosciuto all'Istituto ricorrente all'esito del presente grado. Voglia altresì accertare che l'Istituto ha percepito indebitamente dalla ASL RM E/Regione Lazio l'importo di € 27.795.727,10 pur non essendone titolare, come evidenziato nella Sentenza del Tribunale di Roma n. 15929/12 e come diffusamente illustrato nel presente atto; voglia quindi accertare che l'Istituto ricorrente è tenuto a restituire alla ASL RM E le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal momento dell'indebito percepimento sino alla data di presentazione del ricorso per



concordato preventivo avvenuto il 26/06/12 e, per l'effetto, voglia condannare l'Ospedale Cristo Re a restituire dette somme o la quota maggiore/minore accertata in corso di causa, ovvero voglia compensare (anche ex art. 56 L.F.) detto indebito con il credito eventualmente riconosciuto all'Istituto all'esito del presente grado di giudizio. Voglia comunque rigettare l'appello incidentale condizionato della Regione Lazio volto a riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione passiva della ASL RM E (oggi ASL RM 1) e, per l'effetto, voglia confermare tale statuizione. Con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 2 dicembre 2012, l'Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario e la relativa Liquidazione Concordataria hanno interposto appello avverso la sentenza con cui, il 29 aprile di quello stesso anno, il Tribunale Ordinario di Roma aveva respinto la domanda, avanzata dal ridetto Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario, di condanna della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 al pagamento della somma di euro 47.477.467, oltre interessi legali dalla data delle corrispondenti fatture, a saldo del corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate dal 1994 al 2012 tramite la propria struttura ospedaliera Cristo Re.

A motivo dell'appello e salvo quanto ulteriormente dedotto in parte motiva, un primo argomento di censura ha riguardato l'assunto del Tribunale che l'unica legittimata passiva, a decorrere dal 9 luglio 2004, fosse la Regione Lazio, in forza della delibera adottata in tale data e con la quale, a mente dell'art. 1 decimo comma del Dl n. 324/93, la Regione stessa s'era autodesignata quale ente incaricato del pagamento. Un ulteriore motivo di doglianza, poi, ha riguardato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Azienda Sanitaria e laddove, in particolare, il Tribunale aveva escluso che l'elenco delle fatture contenute nell'allegato alla mail inviata il 18 marzo 2010 dall'Azienda Sanitaria all'Istituto odierno appellante avesse valore ricognitivo e,



quindi, rivestisse efficacia interruttiva ex art. 2944 cc. Il gravame, per il resto, ha avuto per oggetto quanto affermato in merito alla dimostrazione che, anche in considerazione di specifiche contestazioni avversarie, la Regione Lazio avesse offerto adeguato riscontro del pagamento delle prestazioni erogate nel periodo agosto 2004/2011. Ulteriori contestazioni, poi, sono state anche mosse in proposito all'assunto, anch'esso riscontrabile nella sentenza appellata riguardo ai budget di spesa fissati per le annualità comprese tra il 2004 e il 2011, che toccasse all'Istituto istante dimostrare che le convenzioni stipulate con la Regione sino a tale data non prevedessero alcunché in termini di svolgimento contingentato dell'attività, ovvero che le relative delibere regionali fossero state annullate o revocate. A proposito poi delle fatture che, relativamente al periodo 1996/2006, erano state cedute all'Inps ex art. 1 del Dl n. 688/85, con l'appello è stato censurato il rilievo che non facesse stato in questa sede quanto ritenuto per incidenter dallo stesso Tribunale, Sezione Lavoro con due sentenze entrambe in data 23 aprile 2012, ovvero che tali cessioni non si fossero perfezionate, in mancanza del prescritto riconoscimento da parte dei debitori ceduti.

Nel costituirsi in giudizio, a loro volta, tanto la Regione Lazio che l'Azienda Sanitaria Roma 1 hanno contestato il fondamento del gravame e ne hanno chiesto il rigetto, salvo anche, l'Azienda Sanitaria, interporre appello incidentale condizionato, riguardo alla mancata compensazione in merito a un controcredito derivante dalla fornitura di prodotti emoderivati.

Dopo aver preso atto delle rispettive conclusioni delle parti, precisate con note depositate in via telematica ex art. 23 primo 257/91 comma del Dl n. 137/20, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va preso atto dell'inammissibilità dell'appello della Liquidazione Concordataria, posto che l'art. 167 Lf attribuisce al suo Commissario Giudiziale meri poteri di coordinamento e vigilanza



sull'imprenditore, che a sua volta conserva la titolarità e i pieni poteri gestori dell'azienda.

Quanto poi al motivo concernente il difetto di legittimazione passiva che, a decorrere dalla delibera regionale del 9 luglio 2004, la sentenza appellata ha negato all'Azienda Sanitaria, parrebbe piuttosto lecito ravvisare, ad avviso della Corte, gli estremi di una questione attinente al merito della controversia, posto che la "legitimatio ad causam", attiva come passiva, consiste piuttosto nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (ex pl., Cass. n. 7776/17). Ebbene, è sufficiente riscontrare come sul punto il rilievo del primo Giudice sia scaturito non già dalla formulazione dei fatti costitutivi della domanda, ma da una specifica allegazione di parte convenuta.

Tanto premesso, a tal riguardo il gravame si rivela inammissibile, non rispondendo ai requisiti di contenuto e specificità richiesti dall'art. 345 cpc.

Nella riformulazione dell'art. 54 primo comma lett. a) del Dl n. 83/12 e che, per l'appunto, ha ridelineato l'atto di appello, la norma ha infatti sostituito l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, in aggiunta alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e alla loro rilevanza pratica. Ciò che è richiesto, in altre parole, è un'esauriente individuazione del "quantum appellatum", attraverso la circoscrizione degli specifici capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, oltretutto la formulazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, a loro volta idonee a giustificare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21336/17; vedi anche Cass. n. 27199/17).

Al contrario, vale considerare come l'Istituto appellante si sia in proposito viceversa limitato a rappresentare le circostanze, invero del tutto estrinseche, della fruizione da parte dell'Azienda Sanitaria delle



prestazioni sanitarie in parola e dei compiti che, a mente dell'art. 3 punto 1 bis, a quest'ultima fanno carico in seno al Servizio Sanitario Regionale; nulla, di contro, è stato addotto a confutazione dei pur diffusi rilievi svolti a riguardo dal Tribunale, soprattutto per quanto riguardante l'applicabilità della disciplina dell'art. 1 decimo comma del Dl n. 324/93 e, quindi, della possibilità di designare il soggetto incaricato del pagamento non soltanto nel regime anteriore alla riforma introdotta con il Dlgs n. 502/92, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie costituite in aziende sanitarie locali.

A proposito poi del motivo che, con riguardo all'eccezione di prescrizione recepita dal Tribunale, è stato prospettato riguardo all'effetto ricognitivo e, quindi, interruttivo dell'elenco accluso alla mail del 10 marzo 2010, quanto ai crediti sorti dopo la ridetta delibera regionale del 9 luglio 2004, inclusi nell'elenco in questione e ai quali va riferita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Lazio, per escludere che tanto abbia sortito l'effetto interruttivo dell'art. 2944 cc induce già la considerazione che, all'atto della notifica del ricorso introduttivo, intervenuta il 18 marzo 2013, non fosse trascorso in prescritto termine decennale, al di là così del rilievo che la suddetta mail sarebbe attribuibile all'Azienda Sanitaria e non alla Regione, vale a dire l'effettivo debitore, con la conseguente impossibilità di attribuirvi il preteso affetto ricognitivo, .

Quanto invece ai crediti antecedenti alla ridetta delibera regionale del 9 luglio 2004, per i quali il riconoscimento risulta attribuibile all'Azienda, il termine risulta validamente interrotto; considerato, infatti, che la mail in questione s'inseriva nel contesto di trattative, peraltro non andate a buon fine, volte a una soluzione transattiva tra l'Inps e l'Azienda Sanitaria stessa, nulla conforta l'assunto che, con la comunicazione in parola, quest'ultima avesse mosso una qualche contestazione in merito alla sussistenza delle proprie pendenze debitorie nei confronti dell'Istituto odierno appellante, sicché è da ritenere che tali trattative avessero avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si fossero



svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.

Al contrario, e per ciò che attiene all'exceptio de soluto formulata dalla Regione Lazio con riferimento alle prestazioni erogate dal 2004 al 2011, inoltre, non convince quanto affermato dal Tribunale, in merito alla necessità che tale eccezione a sua volta imponesse una specifica contestazione da parte avversa, pena altrimenti considerarne il fatto costitutivo incontrovertito a mente dell'art. 115 cpc. Pare il caso di evidenziare, infatti, come già la formulazione della domanda introduttiva avesse comportato l'inclusione nel tema decidendum dell'assunto che tali prestazioni non fossero state saldate. Quanto al resto, poi, sempre a parere di questa Corte, non è condivisibile la tesi del primo Giudice che la prova del preteso pagamento possa evincersi dalle note di credito di cui è copia in atti, di per sé sole non aventi funzione solutoria e, peraltro, anche prive di specifici riferimenti alle prestazioni di specie. A questo stesso proposito, del resto, è dato anche riscontrare come la Regione, a riprova del preteso pagamento, non abbia fatto alcun riferimento alle ricevute e ai mandati di pagamento oggetto delle sue stesse produzioni.

Quanto poi ai tetti di spesa previsti a mente dell'art. 2 quater del Dlgs 502/92 e in merito ai quali, come s'è detto, il primo Giudice aveva ritenuto che l'Istituto non avesse assolto all'onere di dimostrare che le convenzioni stipulate ex art. 41 della Legge n. 833/78 non contemplassero la remunerazione extra budget, appaiono persuasivi i rilievi dell'appellante in merito alla necessità che, in base al riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 cc, la Regione dovesse dare adeguato conto del merito delle proprie allegazioni, per il vero integranti gli estremi di una cd. eccezione in senso stretto o sostanziale.

Ora, è dato invece registrare come l'odierna appellata, già nel corso del giudizio di primo grado, si fosse limitata a dedurre l'esistenza del limite di spesa, per quanto più interessa senza però chiarire, e tanto meno, dimostrare quale fosse il suo effettivo ammontare nei confronti dell'operatore, oltretutto parimenti la misura dell'esorbitanza della pretesa avversaria.



Riguardo poi alla restante questione, anch'essa agitata dall'appellante, in merito alla rilevanza del decisum delle due sentenze emesse il 24 marzo 2012 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma e laddove, in effetti, venne dato atto che le cessioni di credito a suo tempo effettuate in favore dell'Inps dovessero ritenersi inefficaci, vale riscontrare come tale accertamento fu effettuato esclusivamente quale mezzo al fine di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto a fondamento dell'opposizione avverso le cartelle esattoriali intimate per la riscossione dei crediti stessi. Ebbene, preso anche atto di come il motivo sia stato formulato esclusivamente sotto il profilo del giudicato di tali pronunce, che avviso dell'appellante farebbe stato in questa sede, di contro già varrebbe considerare come l'accertamento del Giudice del Lavoro, operando quale mera premessa argomentativa per il rigetto dell'opposizione, invero costituisse un mero accertamento incidentale, come tale insuscettivo di costituire cosa giudicata, salvo che per le ipotesi residuali di cui all'art. 34 cpc e che non ricorrono nel caso di specie.

A proposito del gravame incidentale condizionato della Regione Lazio, infine, già s'è detto in merito all'eccezione di prescrizione. A proposito del controcredito vantato in compensazione, invece, difettano i requisiti di certezza e liquidità di cui all'art. 1241 cc, primo e secondo comma, posto che il diritto risulta tuttora oggetto di verifica dinanzi a questa stessa Corte, quale giudice di rinvio dalla cassazione.

In conclusione, quindi, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 risponde limitatamente al periodo antecedente all'adozione della più volte menzionata delibera regionale n. 504 del 9 luglio 2004; nondimeno, per quanto attiene ai crediti elencati nella mail del 10 marzo 2010, l'effetto estintivo della prescrizione riguarda solo quelli insorti almeno dieci anni prima e, quindi, sino alla data del 10 marzo 2000.

Tanto è dichiarato con sentenza non definitiva, necessitando un accertamento che, sul piano contabile, verifichi dunque l'ammontare dei crediti insorti nel periodo compreso entro le suddette date del 22 maggio 2002 e del 9 luglio 2004, ai fini della responsabilità dell'Azienda Sanitaria,



nonché, quanto alla Regione, per il computo di quanto dovuto nel periodo successivo.

La liquidazione delle spese di lite sull'appello principale è devoluta alla definizione del giudizio.

Quanto al gravame incidentale della Regione Lazio, invece, le reciproche soccombenze ne consigliano la compensazione.

La Regione, nondimeno, è tenuta ex art. 1 comma 17 della Legge n. 228/12 a reiterare il versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte, non definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello principale, limitatamente alla Liquidazione Concordataria dell'Istituto Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario; dichiara l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 responsabile, per i crediti portati dalle fatture di cui è copia in atti, nel periodo compreso tra il 22 maggio 2002 e del 9 luglio 2004, nonché la Regione Lazio per tutti i crediti maturati successivamente; definitivamente pronunciando: respinge l'appello incidentale della Regione Lazio e compensa dispone per il prosieguo del relativo giudizio; dà atto della responsabilità della Regione Lazio, quanto alla reiterazione del pagamento del contributo unificato.

Roma 5 luglio 2021.

Il Presidente Estensore

